

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2015
498/2015/R/GAS**

RICONOSCIMENTO, AI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA INDIVIDUATI PER GLI ANNI TERMICI 2012-13 E 2013-14, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 luglio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: decreto ministeriale 3 agosto 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2013 (di seguito: decreto ministeriale 7 agosto 2013);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 367/2014/R/gas) e in particolare l’Allegato A (RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 22 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, prevede che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- per l’anno termico 2012-13, il decreto ministeriale 3 agosto 2012 ha definito, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all’Autorità per l’individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza per l’anno termico 2012–2013 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato;
- per l’anno termico 2013-14:
 - l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 69/13 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11; in particolare è stato previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
 - in conseguenza della predetta modifica, con deliberazione 280/2013/R/gas l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni di cui al decreto legge 69/13, prevedendo il ridimensionamento dell’ambito di applicazione del servizio di tutela;
 - il decreto ministeriale 7 agosto 2013 ha definito, ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all’Autorità per l’individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza per tale periodo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l’anno termico 2012– 2013:
 - con deliberazione 353/2012/R/gas, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 3 agosto 2012, definendo i criteri per l’effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei

- FUI, per il medesimo periodo; e che il comma 6.3 della medesima deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento al FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale con riferimento ai casi di applicazione di condizioni economiche differenti ai sensi del comma 31bis.3 del TIVG;
- ai sensi del comma 31.bis3 del TIVG al tempo vigente, il FUI ha applicato:
 - a) ai clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a1):
 - i. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
 - ii. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio;
 - b) ai clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2):
 - i. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del corrispettivo INAUI di cui al comma 31bis.4, per il primo periodo di erogazione del servizio di tutela, pari a 6 (sei) mesi;
 - ii. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio e del corrispettivo INAUI di cui al comma 31bis.4, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio;
 - per l'anno termico 2013– 2014:
 - con deliberazione 362/2013/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 7 agosto 2013, definendo i criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI, per il medesimo periodo; e che il comma 6.2 della medesima deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento al FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale con riferimento ai casi di applicazione delle sole condizioni del servizio di tutela di cui al TIVG;
 - ai sensi del comma 31.bis3 del TIVG al tempo vigente, il FUI ha applicato ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a), le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate:
 - a) del parametro β offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi, relativamente ai clienti finali che avevano diritto al servizio di tutela;
 - b) del parametro β offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali che non avevano diritto al servizio di tutela;

- c) del corrispettivo INA_{UI}, di cui al comma 31bis.4, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c);
- per entrambi gli anni termici 2012-13 e 2013-14, l'Acquirente Unico ha individuato, per ciascuna delle aree geografiche di prelievo definite dall'Allegato A1 delle deliberazioni 353/2012/R/gas e 362/2013/R/gas (di seguito: aree geografiche), la società Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) quale primo soggetto aggiudicatario del servizio FUI;
 - con lettere del 19 maggio 2015 (prot. AEEGSI 15910) e del 6 agosto 2015 (prot. AEEGSI 23633) l'Autorità, tra l'altro, ha richiesto a Eni alcuni dati e informazioni volte alla quantificazione degli ammontari da riconoscere in qualità di FUI, per gli anni termici 2012-13 e 2013-14.
 - Eni ha comunicato:
 - con lettera del 27 maggio 2015 (prot. AEEGSI n. 16941 del 29/05/15), riferita alle forniture dell'anno termico 2012-13, la migliore stima dei volumi forniti ai clienti finali in relazione al primo periodo di erogazione del servizio, pari a circa 43.600.000 metri cubi;
 - con lettera del 21 settembre 2015 (prot. AEEGSI del 28089 del 29/09/15), riferita alle forniture dell'anno termico 2013-14, la migliore stima dei volumi forniti ai clienti finali domestici e condominio uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno nel primo periodo di erogazione del servizio, pari a circa 6.250.000 metri cubi;
 - dalle informazioni pervenute tramite le sopramenzionate comunicazioni, la stima degli ammontari, da riconoscere a Eni in qualità di FUI per gli anni termici 2012-13 e 2013-14, risulta essere pari a circa 2.750.000 euro.

RITENUTO NECESSARIO:

- definire le modalità di riconoscimento a Eni, in qualità di FUI individuato per gli anni termici 2012 –2013 e 2013-14, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio spettanti;
- prevedere, al fine dell'erogazione delle somme spettanti al FUI, di utilizzare il "Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza", di cui al comma comma 70.1, lettera f) della deliberazione 367/2014/R/gas e, in caso di incapienza, il "Conto per i servizi di ultima istanza", di cui al comma 70.1, lettera h) della medesima deliberazione

DELIBERA

Articolo 1

Modalità di riconoscimento a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, in qualità di FUI per il periodo 1 ottobre 2012-30 settembre 2013 e 1 ottobre 2013-30 settembre 2014 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 1.1 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di FUI nel periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013, Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) ha diritto a ricevere, per ciascuna area di prelievo in cui è risultata aggiudicataria e ha svolto il servizio, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) il valore del parametro β in termini di variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG al tempo vigente, espresso in euro/GJ offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
 - b) l'energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti nel primo periodo di erogazione del servizio di ciascuna fornitura (pari a 6 mesi).
- 1.2 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di FUI 1 ottobre 2013-30 settembre 2014, Eni ha diritto a ricevere, per ciascuna area di prelievo in cui è risultata aggiudicataria e ha svolto il servizio, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) il valore del parametro β in termini di variazione di prezzo rispetto alla componente QVD di cui all'articolo 7 del TIVG, espresso in eurocent/mc offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
 - b) il volume corrispondente ai quantitativi di gas forniti nel primo periodo di erogazione del servizio (pari a 6 mesi) ai clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui:
 - i. al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
 - ii. al comma 2.3, lettera b) del TIVG con consumi inferiori a 200.000 Smc/a.
- 1.3 Eni è tenuta ad inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il 31 dicembre 2015, secondo le modalità dalla medesima stabilite un prospetto attestante, per gli anni termici 2012-13 e 2013-14 i volumi forniti e le condizioni economiche da riconoscere, determinati sulla base di quanto previsto ai commi 1.1 e 1.2.
- 1.4 Entro il 31 gennaio 2016, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede ad erogare, attingendo dal *Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza* di cui al comma 70.1, lettera f) dell'Allegato A alla deliberazione 367/2014/R/gas e, in caso di incapienza, dal *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 70.1, lettera h) del medesimo allegato A, gli importi dichiarati nel prospetto di cui al comma 1.3, a riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio.
- 1.5 Entro 12 (dodici) mesi dal termine di cui al comma 1.3, Eni invia alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico un prospetto attestante l'eventuale variazione

dell'energia corrispondente ai volumi forniti nonché delle condizioni economiche in precedenza riconosciute.

1.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.5:

a) ciascun fornitore di ultima istanza provvede al versamento di competenza alla Cassa, se dovuto

ovvero

b) la Cassa liquida le eventuali partite.

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1 La Cassa informa l'Autorità in merito all'erogazione degli importi riconosciuti ai sensi dei commi 1.4 e 1.6, precisando l'ammontare delle somme erogate.

2.2 La presente deliberazione è comunicata ad Eni, in qualità di FUI per gli anni termici 2012-13 e 2013-14 ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni